



D.P. 559/GAB del 18/07/2025

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Proroga Commissario ad acta presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa in ottemperanza alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 406 del 03/06/2025

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO** il D.P.Reg. 2711 del 21.6.2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17.6.2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.P.Reg. 69/Area1/SG del 14.4.2025 con il quale il dott. Francesco Colianni è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale” e, in particolare, gli artt. 147 e segg. in materia di Servizio Idrico Integrato*;
- VISTO** l'art. 172, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che, a seguito di modifiche recate dall'art. 7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che *“Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro-tempore vigente”*;
- VISTO** che il citato art. 172, D.Lgs. n. 152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non*

provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”;

- VISTO** l'art. 7, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che riconosceva all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, *“poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi”;*
- VISTO** in particolare, l'art.9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che *“Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)”*, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- VISTA** la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche”;
- VISTO** che, per quanto sopra esposto con D.A. n. 826 del 30 luglio 2020 è stato nominato Commissario ad acta presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa il sig. Giorgio Azzarello, istruttore direttivo in forza presso il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art. 147, comma 2 bis, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 152/2006, necessario per definire il perimetro della gestione unica d'ambito;
- VISTO** che, con D.A. n. 963 del 15 settembre 2020 l'incarico di Commissario *ad acta* presso l'ATI di Siracusa, conferito con D.A. n. 826 del 30 luglio 2020 al sig. Giorgio Azzarello, dipendente dell'Amministrazione regionale, è stato prorogato sino alla data del 15 ottobre 2020;
- VISTO** che, con D.A. n. 1173 del 28 ottobre 2020 l'incarico di Commissario *ad acta* presso l'ATI di Siracusa, conferito con D.A. n. 826 del 30 luglio 2020 al sig. Giorgio Azzarello, dipendente dell'Amministrazione regionale, è stato ulteriormente prorogato sino alla data del 30 novembre 2020;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 12 del 30 novembre 2020, con la quale veniva diniegata la prosecuzione della gestione in forma autonoma del servizio idrico al comune di Palazzolo Acreide;

VISTA la sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania n. 3981/2021, passata in giudicato, con la quale, a seguito dell’impugnativa da parte del comune di Palazzolo Acreide, veniva annullata la Deliberazione del Commissario *ad acta* presso l’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 12 del 30 novembre 2020;

CONSIDERATO che l’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa ha dunque eseguito la decisione giurisdizionale riavviando il procedimento e, con provvedimento n. 8187 del 22/08/2022 a firma del Direttore Generale dell’Ente, ha nuovamente respinto la richiesta di salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato del comune di Palazzolo Acreide;

CONSIDERATO che il comune di Palazzolo Acreide ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia – Catania il provvedimento dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 8187 del 22/08/2022;

VISTA la sentenza n. 332/2023 con la quale il TAR Sicilia – Catania ha respinto il ricorso del comune di Palazzolo Acreide avverso al provvedimento dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 8187 del 22/08/2022;

CONSIDERATO che il comune di Palazzolo Acreide ha appellato la sentenza sopra richiamata al C.G.A.R.S. articolando i seguenti motivi di doglianza:

I) Incompetenza dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa a decidere sull’istanza di salvaguardia del Comune di Palazzolo Acreide: violazione e falsa applicazione dell’art. 172, comma 4, del Codice dell’ambiente;

II) Incompetenza del Direttore Generale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa in materia di procedimenti di salvaguardia: violazione e falsa applicazione dell’art. 147, comma 2-bis, del Codice dell’ambiente;

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 147, comma 2-ter, del Codice dell’ambiente; eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità e sviamento;

IV) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990: omesso preavviso di diniego;

V) Eccesso di potere per travisamento, irrazionalità e difetto di istruttoria;

CONSIDERATO che, con la sentenza n. 406 del 03/06/2025, in riforma della sentenza appellata, il C.G.A.R.S. ha accolto il primo motivo di ricorso annullando il provvedimento dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa n. 8187 del 22/08/2022 a firma del Direttore Generale dell’Ente;

CONSIDERATO che, in accoglimento della doglianza, il Giudice Amministrativo ha statuito che: *“alla rinnovazione del procedimento avrebbe dovuto provvedere l’organo commissariale, già a suo tempo insediatosi in sostituzione dell’Amministrazione inerte in ordine all’accertamento delle gestioni comunali salvaguardate e che, esercitando i propri poteri sostitutivi, aveva adottato il provvedimento annullato in sede giurisdizionale: è difatti evidente che l’effetto conformativo derivante dal giudicato di annullamento, affiancato a quello ripristinatorio con effetti retroattivi, imponeva una rinnovazione procedimentale emendata dai vizi accertati dal giudice amministrativo, ora per allora, prendendo le mosse dalla fase procedimentale immediatamente precedente a quella in cui si è verificato il vizio ad opera dello stesso organo commissariale titolare dei poteri sostitutivi. Ne consegue con evidenza la fondatezza del denunciato vizio di incompetenza, poiché il provvedimento gravato con il ricorso di primo grado è stato adottato dal Direttore Generale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa e non dal Commissario ad acta di nomina regionale”;*

VISTO il D.P. n.549 del 20 Giugno 2025 notificato in data 23/06/2025 con il quale, è stato nominato

Commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa con il mandato di ottemperare all'obbligo conformativo discendente dalla sentenza del CGARS n. 406 del 03/06/2025 che impone la rinnovazione del procedimento e l'adozione di un nuovo provvedimento da parte del Commissario *ad acta*, in virtù dell'obbligo per l'Amministrazione regionale di dare esecuzione, *ora per allora*, al giudicato di annullamento formatosi sulla sentenza TAR n. 3983/2021.

VISTA la relazione trasmessa via pec in data 17/07/2025 assunta al protocollo dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità al n.4141 del 17/07/2025, con la quale il Commissario *ad acta*, ha relazionato sulle attività già poste in essere, chiedendo infine di voler valutare l'opportunità di prorogare il mandato assegnato con D.P. n.549/GAB del 20 Giugno 2025, presupposto opportuno e/o necessario per il prosieguo dell'attività dell'attività di ottemperare all'obbligo conformativo discendente dalla sentenza del CGARS n. 406 del 03/06/2025 che impone la rinnovazione del procedimento e l'adozione di un nuovo provvedimento da parte del Commissario *ad acta*, in virtù dell'obbligo per l'Amministrazione regionale di dare esecuzione, *ora per allora*, al giudicato di annullamento formatosi sulla sentenza TAR n. 3983/2021;

RITENUTO come necessario ed opportuno, al fine di pervenire al pieno soddisfacimento della sentenza del C.G.A.R.S. n. 406 del 03/06/2025, prorogare il mandato del Commissario *ad acta*, Dott. Giorgio Azzarello, affinché possa proseguire ed ultimare le attività, per assicurare la legittima rinnovazione del procedimento che, come specificato in sentenza, dovrà esercitare i propri poteri, per effetto conformativo, *ora per allora*;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, ai sensi della normativa vigente

DECRETA

Art. 1 Al Dott. Giorgio Azzarello, in servizio presso il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è prorogato l'incarico conferito con D.P. 549/GAB del 20-06-2025 di Commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa con il mandato di ottemperare all'obbligo conformativo discendente dalla sentenza del CGARS n. 406 del 03/06/2025 che impone la rinnovazione del procedimento e l'adozione di un nuovo provvedimento da parte del Commissario *ad acta*, in virtù dell'obbligo per l'Amministrazione regionale di dare esecuzione, *ora per allora*, al giudicato di annullamento formatosi sulla sentenza TAR n. 3983/2021.

Art. 2 Il presente incarico dovrà essere portato a compimento entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica, eventualmente prorogabile su motivata richiesta del Commissario *ad acta*.

Art. 3 Al Commissario, che preventivamente all'espletamento dell'incarico deve dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n.39/2013, spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08/06/2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto a carico dell'ATI inadempiente.

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in ossequio all'art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà notificato a mezzo posta elettronica certificata al Commissario *ad acta*, all'Assemblea

Territoriale Idrica di Siracusa, al comune di Palazzolo Acreide, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 5 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL PRESIDENTE
SCHIFANI**